



**REGOLAMENTO
DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RC2 PER
LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL
RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA
SELVATICA, ALLE PRODUZIONI AGRICOLE
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI PERTINENZA
DELL'A.T.C. RC2**

(Licenziato nella seduta de 05/07/2011 con delibera n° 20)

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RC2

Regolamento per la determinazione ed erogazione del risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica, alle produzioni agricole all'interno del territorio di pertinenza dell'A.T.C. RC2

Art. 1 - Oggetto dei rimborsi

1. Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 9/96 l'ATC RC2 è competente a svolgere attività di risarcimento e prevenzione dei danni arrecati sul proprio territorio dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
2. L'A.T.C. RC2 si obbliga, esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dalla Provincia di Reggio Calabria e/o dalla Regione Calabria, al risarcimento dei danni causati alle coltivazioni agricole da parte della fauna selvatica, previo accertamento e determinazione di stima tecnica del perito incaricato dallo stesso A.T.C. e sulla base del parere espresso dalla Commissione Danni, di cui all'art. 4.
3. Il risarcimento deve essere riferito ad una coltivazione agricola (realmente ed effettivamente ottenibile da una determinata superficie, verificata la qualità, classe e coltura come da certificato catastale), situata all'interno del territorio dell'A.T.C. e condotta a titolo di proprietà, affitto o comodato. Sono ammissibili alla richiesta di risarcimento anche i danni subiti dagli impianti produttivi, che risultino effettivamente provocati dalla fauna selvatica e per i quali vi sia stato accertamento e calcolo estimativo del tecnico incaricato dall'A.T.C.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dal risarcimento i danni causati da animali domestici e/o allo stato brado o altri non inquadrabili nella fauna selvatica.

Art. 3 - Limiti territoriali.

Non sono rimborsabili dall'A.T.C. i danni causati alle produzioni agricole situate all'interno di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristiche Venatorie, di Fondi Chiusi, di Parchi Regionali o Nazionali, di Oasi o altri luoghi dove non sia gestibile la libera attività venatoria (ad esempio gli orti), nonché in tutto il restante territorio che sia al di fuori delle competenze dell'A.T.C. .

Art. 4 - Commissione Danni.

1. E' istituita in seno al Comitato A.T.C. RC2 un'apposita Commissione Danni, composta da tre membri, che ha il compito di verificare l'attendibilità delle pratiche di indennizzo danni inoltrate e le determinazioni del perito incaricato.
2. A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) verificare l'attendibilità delle domande di risarcimento pervenute all'A.T.C. mediante sopralluogo preliminare da effettuarsi entro 48 ore dalla protocollazione della richiesta;
 - b) verificare la completezza documentale delle istanze pervenute e, nel caso di assenza di documenti, proporre la reiezione;
 - c) verificare gli esiti di istruttoria del tecnico e le perizie formulate;
 - d) proporre l'approvazione e il diniego delle pratiche di risarcimento danni;
 - e) proporre al Comitato di Gestione l'applicazione di eventuali misure cautelative nei riguardi di domande di indennizzo riscontrate non veritiere;
 - f) relazionare al Comitato gli esiti dell'istruttoria, suddividendo il numero delle pratiche accolte e/o respinte suddivise per Comune e l'entità complessiva del risarcimento danni previsto.
3. Ai Componenti della Commissione viene riconosciuto il rimborso chilometrico per i sopralluoghi e le eventuali spese documentate.

Art. 5 - Limiti temporali.

1. Non sono rimborsabili dall'A.T.C. i danni causati alle produzioni agricole dopo la loro raccolta o dopo il loro naturale distacco dall'impianto produttivo, o superato il normale periodo di maturazione e quindi la normale epoca di raccolta, per i quali divenga impossibile redigere un'attenta perizia e valutazione da parte del tecnico incaricato dall'A.T.C.
2. Non sono altresì rimborsabili i danni non potuti accertare dal tecnico dell'A.T.C. per avvenuta raccolta del prodotto in data precedente a quanto indicato nella domanda di richiesta danni.

Art. 6 - Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo.

1. Il produttore che riscontri la presenza di danni alle proprie coltivazioni agricole, causate dalla selvaggina, deve inviare alla sede dell'A.T.C., l'apposito modello di richiesta danni, opportunamente compilato. Il modello potrà essere ritirato direttamente presso la sede dell'A.T.C. o scaricato dal sito web www.atcrc2.it. L'A.T.C. non potrà esaminare le domande di danno che perverranno con modulistica diversa da quella approvata e distribuita.
2. La domanda di richiesta danni potrà essere inviata per posta, a mezzo raccomandata oppure presentata direttamente alla segreteria dell'A.T.C., entro cinque giorni dall'avvenuto riscontro dei danni. La domanda inoltre dovrà pervenire con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, esclusi i sabato, i festivi ed il giorno di presentazione della domanda, prima della data di prevista raccolta, per consentire al tecnico incaricato di effettuare il necessario sopralluogo di verifica ed accertamento danni.
3. Nei casi di estrema urgenza, per coltivazioni danneggiate in imminente raccolta, l'agricoltore dovrà inviare telegramma/fax urgente, comunicando tale necessità.
4. La domanda di richiesta danni, anticipata via fax unitamente alla copia del versamento di cui al successivo punto 5 lettera e) dovrà essere compilata in ogni sua parte:
 - anagrafica, (codice fiscale, partita I V. A., ecc.);
 - dati catastali (Comune, partita catastale, foglio di mappa, particelle, superficie, ecc.);
 - dati colturali e proposta di danno (tipologia di coltura danneggiata, resa media accertata, danno stimato in percentuale e in euro, ecc.);
 - misure di prevenzione attuate per evitare i danni;
 - data prevista per la raccolta;
 - tipologia del danno riscontrato;
 - eventuale tipo di selvaggina che ha causato il danno.
5. Alla domanda, inoltre, dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
 - a) copia Visura Catastale (di data non superiore a 6 mesi);
 - b) estratto di mappa in scala 1:2000;
 - c) copia attribuzione partita I.V.A.;
 - d) copia titolo di conduzione (es. affitto o comodato);
 - e) copia versamento sul conto corrente dell'ATC RC2 di € 150,00 a titolo di rimborso per spese d'istruttoria;
 - f) fascicolo aziendale.
6. Le spese d'istruttoria verranno rimborsate nel caso di accertamento dell'effettiva presenza del danno.
7. Non saranno accolte le domande pervenute alla sede dell'A.T.C.:
 - a) non complete dei documenti integrativi obbligatori e previsti dal presente regolamento;
 - b) compilate su modelli non conformi a quello approvato e distribuito dall'A.T.C.;
 - c) compilate in modo irregolare o comunque non completo;

Art. 7- Rilevazione e liquidazione danno.

1. Ricevuta la denuncia di danno, il Presidente dell'A.T.C. incarica la Commissione Danni alla verifica della rispondenza della domanda e degli allegati anche mediante sopralluogo ed entro 48 ore dalla protocollazione della richiesta di risarcimento, dopo di che è autorizzato ad incaricare un tecnico tecnico affinché disponga il sopralluogo per la valutazione del danno. E' facoltà del tecnico incaricato di ispezionare anche ripetutamente i danni denunciati.
2. L'A.T.C. si impegna ad espletare le pratiche di stima del danno entro sette giorni, escluso il sabato ed i festivi, a partire dal giorno successivo alla data di pervenuta denuncia di danno.
3. Effettuato il sopralluogo del tecnico e predisposta la perizia, essa sarà rimessa all'attenzione della Commissione Danni che ne verificherà la rispondenza e completezza per la relativa liquidazione. Una volta terminato il lavoro di verifica delle pratiche danni, la Commissione presenta all'attenzione del Comitato di Gestione l'elenco delle domande ammissibili e del relativo importo, e delle domande non accolte, avendo cura di specificarne i motivi.
4. Approvata la lista il Presidente dell'A.T.C. disporrà il pagamento delle domande ammissibili e comunicherà il diniego ai titolari delle pratiche respinte.
5. Non sono indennizzabili i danni di entità inferiore ad € 100,00 (cento/00).
6. Qualora sia stata accertata dal tecnico la perdita totale di produzione, le particelle danneggiate e le relative produzioni erbacee dovranno rimanere a disposizione della fauna selvatica fino al 30 luglio per le culture autunnali e fino al 30 settembre per quelle primaverili.

Art. 8 - Compiti del Perito

1. Il perito incaricato dal Presidente dell'A.T.C., per la stima e l'accertamento dei danni, deve misurare in contraddittorio con l'agricoltore, dopo l'indagine effettuata, la percentuale di danno riscontrata e calcolare la resa media accertata per la coltivazione danneggiata. Tali risultati formeranno oggetto di un verbale di sopralluogo che dovrà essere sottoscritto dal perito e, nel caso di accettazione, dall'agricoltore.
2. Entro otto giorni esclusi il sabato ed i festivi, dalla data del verbale di sopralluogo, il richiedente che non ne accetti le risultanze in esso contenute, avrà la facoltà di incaricare un proprio tecnico professionista e richiedere un nuovo sopralluogo del perito nominato dall'A.T.C.; a tale sopralluogo parteciperà il tecnico incaricato dall'agricoltore ed il tecnico nominato dall'A.T.C. Allorché sia stato chiesto l'appello, il richiedente deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata.
3. Qualora il richiedente non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta, sebbene accompagnata da un'ulteriore perizia di un tecnico di parte, non potrà essere accolta e si intenderà decaduta.
4. La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente regolamento e riguardare tutte le partite appellate. I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna terminologia legale.
5. Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito.

Art. 9 - Ricorsi avverso la determinazione danni.

Il richiedente che non intende accettare la determinazione economica del danno, ha facoltà di inviare apposito ricorso scritto indirizzato al Presidente dell'A.T.C., tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del risultato di istruttoria. Decorso inutilmente tale termine la determinazione del danno si intende accolta a tutti gli effetti di legge. Nel ricorso dovranno essere indicati gli estremi della domanda danni inoltrata, i motivi difensivi avanzati, nonché tutti i documenti che saranno ritenuti opportuni per l'accoglimento del ricorso e può essere chiesta audizione.

Art. 10- Prezzi dei prodotti.

1. La determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli, sui quali calcolare l'entità del danno, avviene tramite

una apposita tabella di riferimento e redatta annualmente sulla base della media di riferimento dei prezzi determinati dalla Commissione Prezzi della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura. Per i prodotti non valutati dalla CCIAA o per i prodotti di particolare pregio la Commissione Danni farà riferimento alla media dei prezzi riscontrati sul territorio provinciale.

2. Su indicazione del tecnico incaricato, valutata la distribuzione del danno e valutata la non convenienza alla raccolta, dal prezzo "franco produttore" saranno dedotte le spese stimate di raccolta.

Art. 11 - Aggravamento dei danni.

1. Nel caso in cui l'agricoltore riscontri un aggravamento dei danni rispetto alla precedente domanda di danno inoltrata e alla verifica del tecnico, avrà la facoltà di inviare una nuova domanda, che annullerà a tutti gli effetti la precedente inviata, in cui sarà ricalcolato l'intero danno riscontrato.
2. Per quanto concerne la documentazione da allegare, nel caso di domanda aggiuntiva non è fatto obbligo di riprodurre tutta la documentazione già inviata, fatta eccezione per i documenti attinenti la variazione danno riscontrata.

Art. 12 - Pagamento del risarcimento del danno.

1. Il pagamento del risarcimento, salvo eventuali contestazioni o riserve, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'A.T.C. nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
2. Il rimborso verrà comunque erogato soltanto previo accredito delle somme da parte della Regionale Calabria per tramite della Provincia di Reggio Calabria.
3. Nel caso in cui la somma da erogare per il ristoro dei danni sia superiore a quanto accreditato, il Comitato di Gestione inoltrerà la documentazione al competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

Art. 13 - Disposizioni diverse.

1. L'A.T.C. senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati per ispezionare i vari prodotti.
2. Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno l'A.T.C. circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'A.T.C., produce la decadenza del diritto al risarcimento da parte del richiedente, fatta salva la facoltà del Presidente del Comitato di Gestione di effettuare le opportune segnalazioni agli organi competenti o di adire per le vie legali.
3. Foro competente, per ogni controversia che dovesse crearsi, è esclusivamente quello del luogo dove ha sede l'A.T.C.;
4. L'approvazione del presente regolamento va a modificare tutte le precedenti disposizioni e delibera del Comitato di Gestione che contrastino con lo stesso.

Art. 14 - Norme transitorie.

Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato di Gestione, verrà stampato e diffuso a cura dell'A.T.C. alle Organizzazioni Professionali Agricole, alle Associazioni Venatorie e alle Associazioni Ambientaliste. Verrà notificato all'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria ed a tutti i Comuni compresi nell'Ambito, nonché pubblicato sul sito internet dell'ATC RC2 www.atcrc2.it. A tutti è fatto invito di prendere esatta conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento. Il richiedente dovrà dichiarare, espressamente, di accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento previsti dal presente regolamento.

p. IL COMITATO DI GESTIONE A.T.C. RC2
IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe ANGIO') *

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.
3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993